

*Spett.le*

**Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
*Direzione Generale Valutazione Ambientali*  
*Divisione V – Procedure di valutazione VIA-VAS*  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
*Commissione Tecnica PNRR-PNIEC*  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

*e p. c.*

**Ministero della Cultura**  
*Soprintendenza Speciale per*  
*il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la**  
**città metropolitana di Cagliari e le**  
**province di Oristano e Sud Sardegna**  
[sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

*U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio*  
*archeologico della Soprintendenza*  
*speciale per il PNRR*  
[dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

*U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico,*  
*artistico e architettonico della*  
*Soprintendenza speciale per il PNRR*  
[dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it)

**Regione Autonoma della Sardegna**  
*Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente*  
*Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA)*  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

**Oggetto: ID\_VIP: 10360. PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Serramanna e Villacidro) – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato “SERRAMANNA”, della potenza di 43,86872 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN. Proponente: SC ENERGIA SOLARE S.r.l. Controdeduzioni al parere MIC – Soprintendenza Speciale per il PNRR.**

**Premessa.**

Il progetto in oggetto, denominato “Serramanna”, è volto alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, da realizzarsi nel Comune di Serramanna (SU), in un’area agricola idonea e favorevole. La potenza nominale installata è pari a 43,86872 MW per una superficie complessiva, comprese le opere accessorie, di circa 53,93 ha, distribuita in 3 aree. Il progetto prevede l’installazione di 65.968 moduli in silicio monocristallino con tecnologia *half-cell*, della potenza di picco totale di 665 Wp caduno. L’impianto sarà connesso alla rete di distribuzione elettrica nazionale in AT tramite un collegamento in antenna a 36 kV sul futuro ampliamento della stazione elettrica di smistamento (SE) della RTN 150/36 kV di Serramanna, previo potenziamento/rifacimento delle linee RTN a 150 kV “Villasor – Villacidro”, gestita da TERNA Spa (di seguito, il “**Progetto**”).

Il presente documento riporta precisazioni e controdeduzioni in riferimento al parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura (“**MIC**”) trasmesso con nota prot. n. 0027947-P del 29/11/2023 e assunta al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“**MASE**”) n. 0194631 del 29/11/2023.

### **Esame del parere tecnico del MIC.**

Procedendo ora con l’esame punto per punto del suddetto parere e dei relativi contenuti prescrittivi, si rappresenta quanto segue.

### **Punto 1 sulla presenza di 3 rifugi antiaerei parzialmente fuori terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale.**

**Premesso che** a pagina 13 del parere si legge:

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il parere endoprocedimentale del 07/11/2023 (paragrafo B.2 – Allegato n. 1), riporta a carico dell’impianto industriale di cui trattasi che “... *Un’ulteriore criticità risiede nella presenza, all’interno del Lotto C ed a circa 200 m e 240 m dallo stesso, di 3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale, beni culturali ope legis ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 42/2004.*

**Premesso inoltre che** a pagina 28 del parere si legge:

**CONSIDERATO** che “... *L’impianto inoltre non è conforme all’art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l’areale identificato non è idoneo all’installazione di impianti fotovoltaici per la presenza, a meno di 500 m, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale: uno contenuto entro i margini del Lotto C e due a circa 200 m e 240 m dal Lotto C) ...*” (da parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 07/11/2023, paragrafo B.2 – Allegato n. 1).

In merito a quanto premesso, si precisa che:

- 1) I beni culturali tutelati dall’art. 10 “*Beni culturali*” e seguenti della Parte II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” (“**D.Lgs. 42/2004**”) e ascrivibili alla categoria di tutela “*Ope Legis*” sono quelli riconducibili a pubblica proprietà o di proprietà di ente/persona morale (no profit) (criterio soggettivo). Essendo manufatti immobili di proprietà di privati (non riconducibili, come in questo caso, all’area no profit), i rifugi antiaerei citati dovrebbero essere considerati tutelati in base alla Parte II del

D.Lgs. 42/2004 se, e solo se, oggetto di specifica istanza amministrativa<sup>1</sup>. La consultazione dei principali portali con le banche dati messe a disposizione dal Ministero della Cultura non ha individuato alcuna istanza in favore dei suddetti rifugi antiaerei, in particolare:

- a. il Portale Vincoli in Rete - <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>, dal quale risulta evidente che i vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 sono ubicati ad una distanza minima di circa 7,2 chilometri (**Figura 1**);
- b. il Portale SITAP - <http://sitap.beniculturali.it/index.php> - dal quale non risultano presenti tipologie di vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 nei pressi dell'impianto (**Figura 2**);
- c. il Portale "Il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale" ([cultura.gov.it](http://cultura.gov.it)) del Comitato tecnico-scientifico speciale per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 7 marzo 2001, n. 78 "*Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*" ("**L. 78/2001**"), attivo presso la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, non riporta alcuna citazione di manufatti tutelati nella zona di interesse né a distanza di qualche chilometro.

In supporto della nostra osservazione si evidenzia, inoltre, il fatto che neppure la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ("**SABAP**") abbia citato atti specifici che dimostrano l'applicazione di specifiche tutele oggetto dei beni di cui trattasi.

A tale riguardo, l'art. 20, "*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*", comma 8, lett. c-quater del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*" ("**D.Lgs. 199/2021**"), stabilisce che: "*(...) sono considerate aree idonee (...) c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (...) né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.*"

Da quanto sopra, si ritiene non esistono beni tutelati dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004 nell'area oggetto di intervento né a distanza inferiore ai 500 m da questa. Possiamo quindi affermare la sussistenza della caratteristica di idoneità dell'area oggetto di istanza, trovando applicazione l'art. 20, comma 8, lettera c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

---

<sup>1</sup> L'art. 10, comma 3, del D.lgs. 42/2004 stabilisce che "*Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13 (...) d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose*". L'art. 13 del D.lgs. 42/2004, rubricato "*Dichiarazione dell'interesse culturale*" prevede una dichiarazione attestante la sussistenza di un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante.

Infine sembra utile evidenziare che nel Progetto il rifugio antiaereo situato all'interno della particella 5 del Foglio 28 del Comune di Serramanna, nella nostra disponibilità, è stato lasciato all'esterno alla recinzione del lotto C, per garantirne la visibilità e l'accesso dalla SS293.




Figura 1 – Portale Vincoli in Rete – assenza di beni oggetto di tutela da parte II del D.Lgs. 42/2004




Figura 2 – Portale SITAP – assenza di beni oggetto di tutela da Parte II del D.Lgs. 42/2004

## **Punto 2 sull'azienda agricola "Fattoria del Re" e sull'ex Campo di Aviazione Militare di Trunconi.**

**Premesso che a pagina 13 del parere si legge:**

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il parere endoprocedimentale del 07/11/2023 (paragrafo B.2 – Allegato n. 1), riporta a carico dell'impianto industriale di cui trattasi che "... Un'ulteriore criticità risiede nella presenza, all'interno del Lotto C ed a circa 200 m e 240 m dallo stesso, di 3 rifugi antiaerei parzialmente fuori-terra riferibili alla Seconda Guerra Mondiale, beni culturali ope legis ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 42/2004. I 3 rifugi antiaerei si trovano intorno ai fabbricati residenziali della vicina "Fattoria del Re", una storica azienda agricola divenuta sede della Cavalleria del Regno sardo piemontese. Durante la Seconda Guerra Mondiale i fabbricati dell'azienda agricola ospitarono gli uffici del Comando Aeroporto n. 9 del Campo di Aviazione Militare di Trunconi, realizzato in una vasta area tra Villacidro e Serramanna, utilizzato da tedeschi e americani per la sua importanza strategica dovuta alla posizione baricentrica ed all'estensione. La pista occupava un'area pianeggiante di circa 2 kmq, ma si estendeva lungo i campi circostanti, utilizzati per il parcheggio degli aerei e dotati di muri paraschegge (cfr. elaborato "R21 Relazione archeologica - integrazione"). L'impianto in progetto si colloca all'interno della vasta area del Campo di Aviazione, oggi tornata alla sua originaria destinazione agricola, di cui i 3 rifugi antiaerei costituiscono una rarissima testimonianza materiale. L'impatto della realizzazione di 65.968 moduli fotovoltaici intorno al rifugio che si trova all'interno del Lotto C e nei pressi dei restanti due presenti ai lati della "Fattoria del Re", già Comando Aeroporto, è in grado di obliterare la memoria storica militare della piana di Villacidro, drammaticamente segnata dalla guerra e di cui ad oggi rimangono solo sporadiche testimonianze, se non nelle immagini d'epoca ...". Nella Relazione archeologica (elaborato n. R-21) si riporta che "... Ai margini del campo rimane un rifugio sotterraneo risalente alla II Guerra mondiale, non compreso nella cartografia della RAS che ubica i Beni identitari<sup>12</sup>. Durante la Seconda Guerra Mondiale tra Serramanna e Villacidro venne allestito uno dei campi di aviazione (detti "campi di manovra"), quello di Trunconi, detto anche come "il campo di Villacidro" o "Su Campu 'e Pranu". Occupava un'area pianeggiante di circa 2 km2 ma era circondato di grandi estensioni laterali, utili per il parcheggio degli aerei, che in seguito furono dotate di muri paraschegge che sarebbero dovuti servire a proteggere gli aerei dalle bombe a frammentazione. La sua estensione andava da Villacidro a Pimpisu, alla fattoria Del Re a Serramanna, fino a "S'Acqua Cotta" a Villasor ... A pochi metri, oltre la strada provinciale 293 sono ancora in uso le strutture de La fattoria del re, struttura dedicata, nell'Ottocento, all'allevamento di cavalli per la cavalleria del regno sardo piemontese ...", v. anche figure nn. 7, 8 e 9), determinandosi, pertanto, la conseguente ulteriore trasformazione dell'attuale paesaggio a campi agricoli, a suo tempo utilizzati anche per scopi di difesa nella II Guerra Mondiale, in un paesaggio prettamente industriale:

In merito a quanto premesso, si osserva che:

- 1) La "Fattoria del Re" è di proprietà di un privato e, non essendo stata oggetto di specifica istanza amministrativa di tutela culturale, non è ascrivibile a bene tutelato "Ope Legis" dalla Parte II D.Lgs. 42/2004. Essendo, inoltre, l'area di impianto (opera avente carattere di pubblica utilità) fuori dal perimetro della stessa, riteniamo non condivisibile perché non fondata su alcun vincolo di legge la posizione della Soprintendenza in merito alla incompatibilità dell'opera in esame con la presenza del suddetto immobile. Evidenziamo inoltre che la "Fattoria del Re" è attualmente utilizzata per lo svolgimento di piccolissime attività di allevamento e verte in uno stato di semi abbandono, presentando, in adiacenza agli edifici presenti, strutture di ricovero di mezzi e animali risalenti a poche decine di anni fa. Nei lati nord, est e sud del perimetro di pertinenza della fattoria, risultano evidenti aree di cava (probabilmente abusive) che hanno deturpato l'originario paesaggio agrario a cui la Soprintendenza si riferisce e di cui però non è stata portata avanti alcuna azione di tutela nel recente passato (**Figura 3** e **Figura 4**). Dal punto di vista percettivo si noti comunque che le strutture dell'impianto FV sarebbero localizzate ad una distanza di oltre 70 ml dalla fattoria, separate da questa dalla strada SS293, e, grazie alle misure di mitigazione previste, l'impianto non sarebbe visibile dalla suddetta strada statale.



*Figura 3 – In giallo aree di cava nelle adiacenze della “Fattoria del Re”*



*Figura 4 – anche il PPR riporta delle evidenze su passate attività di cava nelle immediate vicinanze della “Fattoria del RE”*

### **Punto 3 sull’impatto paesaggistico cumulativo.**

**Premesso che da pagina 21 a pagina 24 del parere si legge:**

**CONSIDERATO** che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile” nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo anche a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale

**CONSIDERATO** che il progetto di cui trattasi (ID\_VIP 10360) si collocherebbe in continuità con l'altrettanto progetto di impianto industriale per la produzione di energia elettrica denominato "PIMPISU" (MASE-VA codice ID\_VIP 8222), per il quale ultimo la Soprintendenza speciale per il PNRR ha espresso in sede di valutazione di impatto ambientale un parere tecnico istruttorio favorevole, con condizioni ambientali, con nota prot. n. 4748 del 20/10/2022, procedimento di VIA conclusosi con il decreto Dirigenziale Generale n. DM-2023-0000024 del 25/01/2023 (consultabile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), dovendo qui evidenziare l'intervenuta consapevolezza che il proliferare di impianti industriali di tale estensione, ancor più se contigui gli uni agli altri senza soluzione di continuità (in questo caso anche a completare l'accerchiamento della "Fattoria del Re" sopra richiamata), sta generando ad oggi una sostanziale sostituzione del paesaggio agricolo esistente con uno sostanzialmente a carattere industriale, determinando la perdita del primo, tanto da non essere più sostenibile la localizzazione nel medesimo ambito territoriale di ulteriori proposte di tale genere ed estensione, questo anche in mancanza dei criteri che dovrebbero essere definiti con i decreti previsti dall'art. 20, comma 1, nello specifico dalla lett. a), del D.Lgs. n. 199 del 2021:

**CONSIDERATO** che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso agricolo (quale qui attestato per l'area di progetto interessata), sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici (oltre che eolici) per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce della non previsione nel progetto industriale proposto di voci di spesa specifiche per le coltivazioni proposte per l'intera vita utile del progetto (25-30 anni), a garanzia della sostenibilità economica nel tempo dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente svolta dal Proponente e, pertanto, non coglie che il paesaggio interessato sarebbe sostanzialmente sostituito da impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi (v. le osservazioni del Comune di Serramanna del 27/10/2023 sopra riportate, anche con riguardo ai progetti FER in fase di autorizzazione e di valutazione ambientale di competenza regionale; il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 07/11/2023 – Allegato n. 1: "... Inoltre, ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche. Un elemento di debolezza riferibile al progetto nel suo complesso è l'estensione dell'impianto, pari a circa 53,93 ha che incide negativamente sulla percezione della continuità agraria in un'area prevalentemente caratterizzata dalla destinazione agricola ... Circa l'impatto cumulativo, si deve evidenziare che in prossimità dell'area di studio, sia sul territorio di Serramanna che nei comuni finitimi, si registra la presenza di altri simili impianti, anche installati su serre, e si stanno addensando una pluralità di ulteriori simili progetti FER, attualmente in iter autorizzatorio, a cui si aggiungono gli impianti esistenti ed in proposta all'interno dell'area vasta ed a ridosso della grande area del Consorzio Industriale di Villacidro, distante dal progetto circa 8 km.

(...)

*Considerato l'impatto diretto che avrebbe la realizzazione del progetto sulla componente paesaggio e beni culturali e visto il quadro del potenziale cumulo con simili iniziative FER, questo Ufficio non ritiene che la realizzazione della proposta fascia arbustiva quale elemento di mitigazione sia sufficiente a lenire gli impatti prodotti sulla percezione del paesaggio agricolo della piana di Villacidro, soprattutto in un'età in cui la fruizione paesaggistica di un territorio non avviene più esclusivamente da terra (ad altezza d'uomo), ma è spesso mediata dalle moderne tecnologie di ripresa aerea, così come rappresentato nelle foto-simulazioni allegate allo SIA. Come anticipato, il progetto in argomento risulta contiguo all'impianto agrivoltaico denominato "Pimpisu" esteso circa 51 ha (già in VIA statale con ID\_VIP 8222 ed esito positivo con prescrizioni); il cumulo dei due impianti comporterebbe l'occupazione*

*complessiva di circa 105 ha di territorio agricolo con migliaia di moduli fotovoltaici, il cui impatto negativo in termini di intervisibilità si estenderebbe fino alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004 nel comune di Villacidro distanti circa 8,7 km, con riferimento al D.M. del 01/04/1963 "Zone panoramiche del belvedere di Seddanu e del belvedere di via Garibaldi e Gutturu Seu" che recita espressamente "vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro", nella quale gli impianti risulterebbero una ridondante presenza estranea al paesaggio agricolo consolidato. È pertanto possibile concludere che gli effetti cumulativi diretti e indiretti della realizzazione dell'intervento proposto, anche in relazione al quadro della tutela riferito all'area medio-vasta, possano comportare significativi impatti negativi sulla componente ambientale paesaggistica, con particolare riferimento alla percezione della frammentazione del territorio agricolo. La piana di Villacidro è un territorio a storica vocazione agricola che si sta progressivamente trasformando in una macroarea tecnologica dedicata alla produzione di energia prevalentemente da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di decine di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente ...").*

In merito a quanto sopra premesso, si evidenzia che:

- 1) La Soprintendenza sembra non aver adeguatamente tenuto in considerazione che l'intervento proposto non prevede l'installazione di un semplice impianto fotovoltaico, bensì di un impianto agrivoltaico caratterizzato da una più articolata (e meno impattante) struttura, che consente di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione. In particolare l'adozione di soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra, prevedendo altresì la rotazione degli stessi, permetterà di non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.

Si noti in particolare che:

- a. l'impianto FV proposto è di tipo agrivoltaico, e rispetta in pieno i requisiti dettati dalle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal Ministero per la Transizione Ecologica ("MITE") il 27 giugno 2022 (nello specifico le caratteristiche costruttive di cui ai punti A.1, A.2 del paragrafo 2.3 - soddisfacimento del Requisito A<sup>2</sup>, di cui ai punti B.1.b e B.2 del paragrafo 2.4 - soddisfacimento del Requisito B<sup>3</sup>, e infine di cui al paragrafo 2.5 "Tipo 1" -soddisfacimento del Requisito C<sup>4</sup>);
  - b. è stata stipulata specifica lettera di intenti con una delle aziende agricole, proprietaria dei terreni, per la continuazione e lo sviluppo delle attività agricolo-pastorali attualmente in essere sui terreni (**Allegato 1**);
  - c. le suddette attività agricolo-pastorali potranno essere svolte anche sotto le strutture di sostegno dei moduli FV, essendo queste state progettate proprio per tale scopo.
- 2) Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico il progetto non è interessato direttamente da aree vincolate dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004. Il progetto è localizzato al centro della vasta area pianeggiante tra Serramanna e Villacidro, a distanza di più di 5 km dalla collina più vicina, e con l'implementazione di una quinta di verde perimetrale, si realizza la completa ed efficace schermatura rispetto ai punti visuali di maggior interesse. Riteniamo, quindi, il giudizio

<sup>2</sup> Requisito A "l'impianto rientra nella definizione di agrivoltaico": A.1 Superficie minima per l'attività agricola e A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR).

<sup>3</sup> Requisito B "Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli": B.1 Continuità dell'attività agricola e B.2 Producibilità elettrica minima".

<sup>4</sup> Requisito C "l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra": TIPO 1) l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici.

negativo espresso in merito al rapporto tra paesaggio agricolo e progetto, eccessivo rispetto alla situazione reale e privo di fondamento giuridico.

- 3) La potenziale influenza negativa relativa alla intervisibilità dalle aree tutelate secondo l'art. 136<sup>5</sup> D.Lgs. 42/2004 localizzate a non meno di 8,7 km dall'impianto, può considerarsi trascurabile in fase di realizzazione e del tutto nulla dopo la realizzazione della quinta di verde prevista sui confini dei lotti del progetto. Infatti, anche ipotizzando di posizionarsi ad una quota sopra-elevata di circa 300 ml rispetto a quella del progetto, l'angolo di visuale a 8,7 km di distanza sarebbe inferiore a 2° (quindi di fatto quasi parallelo al terreno), non permettendo di distinguere le aree di progetto dal resto dell'orizzonte. Facciamo notare, inoltre, che sul lato ovest del progetto (parte nel Comune di Villacidro), oltre alla fascia perimetrale di mitigazione a verde prevista, è presente l'argine del Riu Leonaxius (**Figura 5**), che elevandosi a circa 3 ml rispetto al piano di campagna, costituisce una efficace mitigazione visiva del lotto C rispetto ai punti visuali indicati dalla Soprintendenza, così come la presenza di un bosco di eucalpti posizionato tra la SS293 e il suddetto torrente (**Figura 6**), costituisce un'ulteriore barriera mitigativa delle strutture di impianto dei lotti A e B.



*Figura 5 – vista dell'area lotto C con presenza dell'arginatura del Riu Leonaxius*

---

<sup>5</sup> Art. 136 del D.Lgs. 42/2004 “*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*”: “*Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ); b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*”.



*Figura 6 – Bosco di eucalipti sul lato SS293 che costeggia le aree del lotto A*

#### **Punto 4 sulla vicinanza del progetto al reticolo fluviale e sulla disciplina del PPR.**

**Premesso che** a pagina 9 del parere si legge:

Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente valuta che “... B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici [-] B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze [-] -Art. 142, comma 1, lett. c): fascia di tutela del Riu Leonaxius, il Lotto A ed il Lotto C ricadono all’interno mentre i moduli fotovoltaici risultano posizionati a partire da 150 m; fascia di tutela del Torrente Leni, a circa 370 m ...

**Premesso inoltre che** a pagina 10 del parere si legge:

*La prima criticità del proposto impianto risiede nella vicinanza al reticolo fluviale tutelato; in particolare, l’area di installazione dei moduli risulta essere pressoché tangente alla fascia di tutela del Riu Leonaxius ed a circa 370 m da quella del Torrente Leni, beni culturali ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2003 e del successivo art. 143 per effetto dell’art. 17 delle NTA del PPR, la cui disciplina, all’art. 18 delle NTA, prevede che tali beni siano “oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”. La localizzazione dei pannelli fotovoltaici nelle immediate vicinanze della fascia tutelata di 150 m dai fiumi non concorre al raggiungimento di alcuno degli obiettivi di conservazione e tutela stabiliti dal PPR. Inoltre, ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d’acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell’infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall’uomo a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche. Un elemento di debolezza riferibile al progetto nel suo complesso è l’estensione dell’impianto, pari a circa 53,93 ha che incide negativamente sulla percezione della continuità agraria in un’area prevalentemente caratterizzata dalla destinazione agricola. L’areale ove saranno installati i moduli fotovoltaici ricade in aree classificate dal*

PPR come “aree ad utilizzazione agro-forestale” per le quali l’art. 29 del PPR vieta “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso”. Con ciò, si deve rilevare che un impianto fotovoltaico che prevede l’installazione di 65.968 moduli in silicio monocristallino, per quanto tra i traker sia previsto lo svolgimento di una attività agricola per la produzione di foraggio (cfr. elaborato “R05 Relazione agronomica e opere di mitigazione”), costituisce dal punto di vista percettivo, e dunque paesaggistico, una copertura di suolo diversa da quella agricola che non supera i limiti posti dalla disciplina. La disciplina del PPR è finalizzata alla tutela dei paesaggi e, come in questo caso, non basta proporre un programma agricolo da attuarsi al di sotto di 65.968 moduli fotovoltaici su un’area di circa 53,93 per soddisfare gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario. Il progetto è perciò ancora una volta in contrasto con la disciplina dell’assetto ambientale del PPR, in considerazione anche della inconsistenza delle ragioni dello SIA circa l’impossibilità di localizzazione alternativa. Si evidenzia a tal proposito che il PPR classifica come “Aree di recupero ambientale” (scavi) di cui all’art. 41 delle NTA proprio un’area confinante con il Lotto C e molte altre ve ne sono a breve distanza. Inoltre, stante il mancato adeguamento al PPR dello strumento urbanistico di Serramanna, l’intervento appare in contrasto con l’art. 103 delle NTA per il quale, al comma 1, lett. a), la localizzazione di nuove infrastrutture (ciclo dell’energia elettrica) è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, mentre al momento le aree sono classificate zona E-agricola, nonché essere ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico, mentre parte dell’impianto è in adiacenza alla fascia di tutela del Riu Leonaxius, bene culturale ai sensi dell’art. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004.

In merito a quanto sopra premesso, si osserva che:

- 1) Il progetto è ubicato in posizione esterna alle suddette fasce di rispetto e ribadiamo il nostro impegno nella fase esecutiva a realizzare il campo agrivoltaico stando al di fuori delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua tutelati dall’art. 142 del D.Lgs. 42/2004<sup>6</sup> e citati nel parere. Per quanto riguarda la fascia di tutela del Torrente Leni non si ravvisa alcun problema poiché questo si trova a distanza ben maggiore dei 150 ml dal confine nord del lotto C, come peraltro affermato dalla Soprintendenza (l’area interessata dalle strutture fuori terra dell’impianto è infatti a più di 350 ml dal torrente). Riteniamo quindi la posizione espressa dalla SABAP in merito al non rispetto dei vincoli di tutela imposti dall’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 non corrispondente alla situazione reale e pertanto non condivisibile.

#### **Punto 5 sulla prevenzione antincendio delle aree agricole interessate.**

**Premesso che a pagina 24 del parere si legge:**

---

<sup>6</sup> Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lettera c): “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: (...) c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;”.

**CONSIDERATO** che il Proponente illustra nel SIA che l'area vasta interessata dall'impianto industriale di cui trattasi è stata interessata da un innumerevole numero di incendi, tanto da potersi ritenere che anche l'impianto di cui trattasi necessita di opere per la prevenzione antincendio delle aree agricole interessate, quali fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro esterno dei lotti A, B e C (con particolare riferimento al Lotto C, stante il possibile interessamento della fascia di tutela paesaggistica del Riu Leonaxius – v. *Relazione paesaggistica*, p. 13), in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile, comportando questo l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le necessarie fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale, anche perché tutelate dal punto di vista paesaggistico:

**Premesso inoltre che** da pagina 24 a pagina 26 del parere, sulla base delle Figure presenti a pagina 24, 25 e 26, si legge:

(da SIA, paragrafo 1.2.1.8, p. 23, dalla quale si coglie che l'area vasta interessata dal progetto è stata percorsa da un innumerevole numero di incendi)

(da *Relazione archeologica*, elaborato n. R-21, fig. 1, p. 5, con la quale si coglie che il Lotto A dell'impianto industriale di cui trattasi si pone con pannelli fotovoltaici nell'immediata tangenza della fascia di tutela paesaggistica del Riu Leonaxius, tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, alternandone la relativa conformazione agricola consona al paesaggio esistente)

(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR sulla base dei "Dati GIS" consegnati dal proponente, con la quale emerge che per il Lotto A dell'impianto industriale di cui trattasi una eventuale fascia di prevenzione incendi profonda almeno 10 m – fascia VIOLA - verrebbe ad interessare anche la fascia di tutela paesaggistica del corso d'acqua denominato Riu Leonaxius – fascia CELESTE -, tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, alternandone la relativa conformazione agricola consona al paesaggio esistente)

In merito a quanto sopra premesso, si osserva che:

- 1) L'impianto in progetto non rientra tra le attività soggette al controllo del Corpo dei Vigili del Fuoco ("VVF"). Inoltre l'area di impianto, intesa come l'area perimetrata da recinzione allarmata/videosorvegliata, sarà posizionata al di fuori della fascia di rispetto dei corsi d'acqua tutelati dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Infine è evidente che la manutenzione della fascia antincendio (consistente nella lavorazione con fresa e falciatrici all'esterno della recinzione) costituisca un'attività che non determina alcun impatto paesaggistico, così come l'attività attualmente svolta dai proprietari e gestori dei terreni di cui trattasi, che costituisce una buona pratica di conduzione degli stessi. Riteniamo quindi l'osservazione della Soprintendenza priva di pertinenza perché non rilevante.

### **Punto 6 sul Piano di Monitoraggio Ambientale.**

**Premesso che** a pagina 26 del parere si legge:

**CONSIDERATO** che il *Piano di monitoraggio ambientale* (elaborato n. R.22) non risulta essere stato redatto dal proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), predisponendo per la relativa separata componente (v. paragrafo 4.1.8) tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (anche individuando soggetti con specifica competenza in materia di patrimonio culturale – v. paragrafo 6, p. 51). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico, benché il sito prescelto si caratterizzi anche quale particolare contesto storico culturale con riferimento alle opere di difesa realizzate nel corso della II Guerra Mondiale. Ancora, la stessa Proposta di Piano non considera le opere di miglioramento fondiario quali da monitorarsi nel corso della vita utile dell'impianto industriale proposto (25-30 anni – v. paragrafo 4.1.7.6), quale elemento oggettivamente rilevante per la conservazione della produzione agricola esistente, tanto da riconfermarsi come tale miglioramento e conduzione agricola dei suoli interessati non siano sostanzialmente connessi con la volontà di produrre in via esclusiva energia elettrica.

In merito a quanto premesso sopra, si evidenzia che:

- 1) Ci impegniamo ad integrare il PMA opportunamente e a consegnarlo unitamente alla documentazione da depositarsi per l'istanza di AUR, previa condivisione con l'ARPAS locale.

#### **Punto 7 sulla verifica preventiva archeologica.**

**Premesso che** a pagina 9 si legge:

*A 2. PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO EX ART. 41, COMMA 1 E ALLEGATO I.8 DEL D.LGS. 36/2023. La documentazione progettuale è corredata anche della documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che però non risulta essere stata avviata dal proponente con la trasmissione a questo Ufficio della relativa istanza.*

In merito a quanto premesso, si osserva che:

- 1) L'istanza è stata presentata con PEC del 04/11/2022 alla SABAP (**Allegato 2**) pertanto risulta priva di fondamento l'affermazione della Soprintendenza secondo cui l'istanza non sarebbe mai stata presentata dal proponente.

#### **Punto 8 sulla componente agricola del progetto.**

**Premesso che** a pagina 20 e 21 del parere si legge:

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda la continuità delle attività agricole il Proponente propone un progetto di miglioramento fondiario (v. SIA, paragrafi 1.1.3 *Breve descrizione dell'opera agricola* e 3.1 *Descrizione del progetto nella sua componente agricola*), per il quale tuttavia non fornisce assicurazione sul soggetto imprenditoriale agricolo che ne dovrebbe assumere l'onere di conduzione per l'intera vita utile dell'impianto industriale proposto, soggetto di sicuro non inserito nell'iniziativa industriale progettata per la produzione di energia elettrica (v. anche le osservazioni del Comune di Serramanna del 27/10/2023 sopra citate, punto 1; parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 07/11/2023, paragrafo B.2), tanto a giustificazione del criterio di evitare il consumo di suolo fertile, invece destinato ad attività a carattere industriale. Inoltre, il *Quadro Economico* del progetto (elaborato n. R.15) prevede una specifica voce relativa alle "Opere agrarie", la quale tuttavia appare sufficiente al solo avvio delle opere di miglioramento fondiario, ma non di sostentamento economico per l'intera vita utile dell'impianto industriale proposto (pari a 25-30 anni – v. SIA, paragrafo 2.2.5, p. 60).

In merito a quanto premesso, si precisa che:

- 1) Il progetto è stato pensato morfologicamente per minimizzare le interferenze allo svolgimento delle attività agricole come attualmente svolte sulle aree di progetto (pascolo e coltivazione di foraggi). L'investimento iniziale per la semina del prato polifita, con onere a carico del proponente, è stato considerato quale attività migliorativa per la fertilità del suolo. Per quanto riguarda le attività agricole negli anni post realizzazione dell'impianto agrivoltaico, queste saranno pienamente sostenibili per l'attuale conduttore, grazie:
  - a) al costo nullo del terreno (non sono previsti canoni di affitto a carico dell'azienda agricola);
  - b) al considerevole apporto economico (integrativo al reddito agrario) derivante dal reddito da canone di diritto di superficie;
  - c) all'eventuale contratto per le attività di manutenzione del verde a favore dell'azienda agricola.

Si evince quindi che il progetto agrivoltaico proposto determinerà, oltre a indubbi vantaggi ambientali connaturati ad un impianto di produzione di energia rinnovabile, un vantaggio anche per la sussistenza e lo sviluppo dell'azienda agricola attualmente proprietaria e conduttrice dei terreni. Inoltre, l'implementazione dell'impianto agrivoltaico determinerà un sensibile aumento del valore agronomico dei terreni, come riportato nella Relazione Agronomica di progetto, che passerebbe dall'attuale 99040 Unità Foraggiere Latte a circa 161920 Unità Foraggiere Latte, con un incremento di circa il 60%.

Le suddette evidenze rimuovono inequivocabilmente le perplessità sollevate rispetto alla sostenibilità nel medio e lungo periodo delle attività agricole sulle aree di progetto.

### **Conclusioni.**

Da quanto sopra evidenziato, riteniamo assolutamente prive di fondamento le motivazioni addotte dagli Enti citati nel parere a supporto del giudizio negativo espresso dal MIC sul progetto di cui trattasi. Si sottolinea **che il progetto ricade pienamente in area idonea secondo quanto indicato dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater) del D.Lgs. 199/2021**, non insistendo sulle aree di progetto alcun vincolo diretto secondo il D.Lgs. 42/2004 e non potendosi ascrivere a beni tutelati "Ope Legis" (secondo la Parte II del D.Lgs. 42/2004), per le ragioni da noi espresse al punto 1, i bunker antiaerei citati nel parere. Inoltre il parere non sembra aver considerato il carattere di pubblica utilità che il progetto assume in virtù dell'art. 7-bis, comma 2-bis)<sup>7</sup> del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ("D.Lgs. 152/2006") e dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ("D.Lgs. 387/2003").

Chiediamo quindi a codesta Commissione Tecnica, e unitamente al MASE, di tenere in debito conto quanto contro-dedotto, ritenendo prive di fondamento le motivazioni addotte dal MIC, tramite la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a supporto del parere negativo espresso.

<sup>7</sup> Art. 7-bis, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 "Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA": "Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti."

Infine vogliamo far notare che, ricadendo il progetto in area idonea e priva di vincoli riconducibili al D.Lgs. 42/2004, il parere della Soprintendenza ha natura “*non vincolante*” ai fini del rilascio del Decreto di compatibilità ambientale, come stabilito dall’art. 22, comma 1, lettera a)<sup>8</sup> del D.Lgs. 199/2021.

### **Allegati.**

**Allegato 1** – lettera di intenti per continuazione attività agro/pastorali.

**Allegato 2** – copia delle PEC inviate alla SABAP per l’avvio dell’istanza di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

---

<sup>8</sup> Art. 22 “*Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee*”, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 199/2021: “*La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;*”.